

Vista la nota dell'Associazione bancaria italiana con la quale viene richiesta la proroga del suddetto termine finale in considerazione dell'elevato numero di domande pervenute e delle novità recentemente introdotte nella normativa che hanno riflesso nell'attività istruttoria;

Ritenute condivisibili le considerazioni addotte;

Considerato che l'art. 6, comma 3-*bis*, del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto del numero di domande presentate ed al fine di garantire la migliore funzionalità degli interventi agevolati, possa prorogare, per non più di trenta giorni, il termine finale di invio delle risultanze istruttorie;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta di proroga avanzata dall'Associazione bancaria italiana anche al fine di assicurare in via prioritaria lo svolgimento dell'attività istruttoria in modo puntuale, completo e nel pieno rispetto della normativa;

Decreta:

*Articolo unico*

Il termine finale di invio al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da parte delle banche concessionarie degli accertamenti istruttori relativi alle domande del bando del «settore industria» per l'anno 2000 dei programmi di investimento diversi dai «grandi progetti» delle sole regioni dell'obiettivo 1, già fissato al 29 gennaio 2001, è prorogato al 28 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

*Il Ministro:* LETTA

01A0401

## MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 12 maggio 1999.

**Inserimento della Tenuta di Castelporziano tra le aree naturali protette.**

### IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 84, comma 3, della Costituzione nonché:

*a)* la legge 9 agosto 1948, n. 1077 (Determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica ed istituzione del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica);

*b)* la legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) ed in particolare l'art. 5, comma 2, che attribuisce al Ministro dell'ambiente la competenza ad

individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali;

*c)* la «legge quadro sulle aree protette» 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 8, comma 2, il quale prevede che le riserve naturali statali individuate secondo le modalità di cui all'art. 4, concernente il programma triennale per le aree protette, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione;

Nonché, considerato:

che la consistenza e la disciplina della dotazione immobiliare del Presidente della Repubblica sono coperte da riserva di legge, appartengono al novero dei beni patrimoniali indisponibili ed assolvono al fine primario di tutelare il prestigio ed il decoro del Capo dello Stato assicurandogli i mezzi necessari per l'assolvimento dei relativi compiti istituzionali;

che con detto fine fondamentale è compatibile quello della tutela dei valori naturalistici inerenti all'area della Tenuta di Castelporziano, costituente compendio in dotazione al Presidente della Repubblica;

che al Presidente della Repubblica deve essere riconosciuta una assoluta indipendenza ed autonomia, rispetto alle altre pubbliche amministrazioni, nella gestione e cura dei beni attribuitigli dalla legge;

che detto organo ha manifestato il proprio intendimento a che la Tenuta presidenziale di Castelporziano, costituente comprensorio di rilevante spessore naturalistico e paesistico venga riconosciuta quale area naturale protetta;

che gli accertamenti istruttori ed i conseguenti elementi tecnico scientifici resi disponibili nel progetto di monitoraggio ambientale della Tenuta di Castelporziano - rapporto 1997, evidenziano attraverso studi inerenti gli aspetti atmosferici, del suolo, idrogeologici, della vegetazione, della fauna e dell'impatto antropico che nella Tenuta di Castelporziano sono presenti formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche che hanno valore naturalistico di rilievo nazionale, la cui efficace conservazione può essere assicurata assoggettandole a un regime di tutela che sia conforme ai criteri di cui alla legge n. 394/1991 e successive modificazioni ed integrazioni;

che, con decreto del Presidente della Repubblica n. 136/N in data 5 maggio 1999, la Tenuta di Castelporziano, facente parte della dotazione del Presidente della Repubblica, in ragione del riconosciuto valore naturalistico e ambientale, è stata assoggettata a specifico regime di tutela e gestione secondo criteri che si richiamano alle disposizioni contenute nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, riguardanti le aree naturali protette.

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al riconoscimento della «Tenuta di Castelporziano» quale area naturale protetta, ai sensi delle leggi e principi citati in premessa ed ai precedenti periodi;

Decreta:

Sulla base di quanto stabilito con il decreto presidenziale n. 136/N in data 5 maggio 1999, la Tenuta di Castelporziano è da considerare ad ogni effetto area naturale protetta (Riserva naturale statale), ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le modalità di gestione della Tenuta rimangono fissate dal citato decreto presidenziale n. 136/N in data 5 maggio 1999.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà successivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1999

*Il Ministro: RONCHI*

01A0567

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 30 novembre 2000.

**Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo dell'anno mondiale della matematica nel valore di L. 800 - € 0,41.**

IL SEGRETARIO GENERALE  
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in Ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 2000, integrato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2000 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi dell'anno mondiale della matematica;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2000, un francobollo celebrativo dell'anno mondiale della matematica, nel valore di L. 800 - € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» «€ 20,66».

La vignetta riproduce in primo piano, a destra, la sfera inscritta nel cilindro che Cicerone narra fosse raffigurata sulla tomba di Archimede e, a sinistra, il logo ufficiale dell'Anno mondiale della Matematica; sullo sfondo, entro una cornice blu con effetto marmorizzato, che delimita la vignetta a sinistra, in basso e a destra, è rappresentata l'immagine di un oggetto frattale, in riferimento alla matematica attuale. Completano il francobollo la leggenda «ANNO MONDIALE DELLA MATEMATICA», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

*Il segretario generale*  
GUIDARELLI MATTIOLI

*p. Il provveditore generale dello Stato*  
FIORENTINO

01A0592